

ESENTE DA BOLLO
EX ART. 8 L. 266/91

AVV. PROF. CARLO RIENZI
P. LEONARDI
CODACONS
VIALE G. MAZZINI N. 73
00195 ROMA

CODACONS
TEL. RIS. 06.3728667 - 06.37512971

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

RICORSO EX ART. 3 DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009, n. 198

ORIGINALE

Per il Codacons - *Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori* - C.F. 97102780588, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Avv. Giuseppe Ursini C.F. RSNP49A29H798I, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Carlo Rienzi - C.F. RNZCRL46R08H703I - con studio in Roma in V.le delle Milizie n. 9, 00192, e dall'Avv. Gino Giuliano C.F. GLNGNI65A02D636M, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale del CODACONS, in Viale G. Mazzini n. 73, Roma;

CONTRO

- DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
- REGIONE ABRUZZO
- REGIONE LIGURIA
- PROVINCIA DI SAVONA
- COMUNE DI NOLI (SV)
- REGIONE BASILICATA
- REGIONE MOLISE
- COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO (IS)
- REGIONE SICILIA
- COMUNE DI ERICE (TP)
- COMUNE DI ACI CASTELLO (CT)

RICORSO
PROVINCIA DI SAVONA
SAVONA
Nr.0004224 Data 24/01/2011
Tit. 002.011.001 Arrivo

S/da

- REGIONE CALABRIA
- COMUNE DI MANDATORICCIO (CS)
- REGIONE CAMPANIA
- COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN)
- REGIONE PIEMONTE
- COMUNE DI GAVAZZANA (AL)
- PROVINCIA DELL'AQUILA
- PROVINCIA DI ISERNIA
- PROVINCIA DI TRAPANI
- PROVINCIA DI CATANIA
- PROVINCIA DI COSENZA

**PER L'ACCERTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 3 DLGVO N. 198 DEL 2009
DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, CIT. DLGVO**

e consistente nella mancata adozione, in via principale dei provvedimenti di propria competenza da parte della Protezione Civile ex l. n. 225 del 1992, e subordinatamente dagli altri Enti intimati, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della diffida notificata in data 15 gennaio 2010 di tutti quegli atti amministrativi di carattere generale ed obbligatori e non aventi carattere normativo, di cui alle disposizioni nella stessa diffida richiamate, idonei a rimuovere nonché per non aver predisposto gli interventi all'uopo necessari e/o comunque per non aver riportato in termini di normale tollerabilità l'emergenza legata al rischio idrogeologico nelle località di cui alla diffida, ivi compresi gli ordini di bonifica, lo stanziamento di fondi al fine di bonificare e/o l'impiego dei fondi già stanziati, e di ogni altro atto necessario,

e contestualmente richiedendo a Codesto Tribunale adito ex art. 135 lettera e c.p.a. di

ORDINARE

in via principale alla Protezione Civile ex l. n. 225 del 1992, e subordinatamente, alle altre pubbliche amministrazioni, ciascuna per la propria competenza, di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

PREMESSO CHE

Prima di procedere oltre intendiamo sinteticamente qui elencare i presupposti di ammissibilità in rito e nel merito della presente azione di classe nei confronti delle pubbliche amministrazioni intimare:

A- il soggetto proponente CODACONS è legittimato a farlo in base all'art.1 co.1 e co.4 che recita: *“al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento”* (primo comma) e *“ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1”* (quarto comma)

B- Segnatamente il CODACONS è un'Associazione senza fini di lucro che *“ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti, categoria socialmente debole prestando particolare attenzione agli utenti ed ai consumatori che versano in condizioni di famiglie monoreddito, di disagio psicofisico con necessità di assistenza, provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari specie del Sud del mondo, anche per agevolare il reperimento di abitazione per i non proprietari di casa e la tutela da ogni forma di credito al consumo o di altro genere e con oneri economico-finanziari in violazione della legge antiusura; tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e di altre fattispecie di reati contro la P.A. L'Associazione: Tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni”* (Statuto CODACONS, art. 2).

2. Il CODACONS *“in particolar modo intende tutelare, a titolo esemplificativo, mediante costituzione di parte civile, i consumatori gli utenti ed i risparmiatori da*

ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche:

la salute;

l'ambiente;

gli animali;

i beni storico archeologici e paesaggistici;

il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

l'incolumità pubblica”;

3. Il CODACONS è Associazione italiana di consumatori iscritta nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

4. Tra i fini statutari del CODACONS vi è, inoltre, la *“tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie; interviene nei giudizi civili, penali e amministrativi; innanzi alle Commissioni tributarie, ed a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché innanzi a tutti i giudizi speciali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione, ivi compreso il danno ambientale e concernente le finalità perseguite dalle Associazioni aderenti al Codacons. Tale finalità è perseguita anche attraverso i seguenti obiettivi:*

il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell'interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura delle singole persone;

la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia di pubblici servizi, ivi compresi il credito, la vigilanza sulle assicurazioni, il mercato mobiliare, il servizio farmaceutico, i trasporti, le telecomunicazioni e servizi in materia urbanistica e edilizia;

cooperare per la migliore tutela dei consumatori ed utenti con soggetti ed enti anche collettivi privati e pubblici che siano strumentali al raggiungimento dei fini statutari” (art. 2 Statuto CODACONS).

5. Il CODACONS, inoltre, è Associazione giuridicamente legittimata ad agire, anche in virtù del riconoscimento del Ministero dell'Ambiente, quale Associazione di protezione ambientale, D.M. n. 109/SCOC/95 del 17/10/95, ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349 e come tale ha la facoltà, ai sensi dell'art. 18, co. 5, della medesima Legge, di impugnare innanzi al Giudice Amministrativo gli atti ritenuti illegittimi che possono determinare una lesione dei beni ambientali ed è legittimata ad intervenire dinanzi alle Autorità Amministrative per la salvaguardia dell'habitat e dell'ambiente in cui viviamo attraverso la richiesta di misure idonee per una corretta gestione del territorio.

6. Il Codacons è anche Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, e come tale è legittimata (art. 27 L. n. 383/2000): *“a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione; ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione”*.

- C- la pluralità di utenti residenti e proprietari di immobili iscritti al codacons dei comuni in epigrafe qui rappresentati hanno un sicuro interesse giuridicamente rilevante e omogeneo che consiste nel caso di specie al diritto alla tutela della incolumità pubblica e privata degli abitanti come essi sono delle predette località rientranti in situazioni di rischio idrogeologico (circostanze note e conosciute, come meglio specificato nel prosieguo);
- D- le amministrazioni pubbliche intimata con la diffida notificata in data 15 gennaio 2010 sono tenute a provvedere a quanto richiesto, trattandosi di amministrazioni previste dall'art. 1 ter del d.lsvio 198/09 il quale recita che: *“sono escluse dall'applicazione del presente decreto le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonché la presidenza del consiglio dei ministri”*
- E- l'obbligo può essere oggetto di immediata azione ex legge 198/09 in quanto non rientrano nelle deroghe di cui all'art. 7 del d.lsvio citato in quanto non attinente a obblighi contenute in carte di servizi o alla violazione di standard qualitativi ma rientra nella ipotesi della prima frase dell'art. 1 co.1 del d.lsvio. citato laddove prevede l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di porre in essere le attività di propria competenza al fine di rimediare alla “violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi

contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento”

- F- con la presente azione si chiede di emanare atti amministrativi generali obbligatori non aventi contenuto normativo e in particolare l'adozione dei necessari provvedimenti al fine di eliminare e/o comunque mitigare e porre in una situazione di sicurezza le zone *de quibus* dal rischio connesso a pericolo accertato di frane e crolli
- G- le amministrazioni intimate, il capo del dipartimento della protezione civile, il presidente della regione basilicata e i presidenti delle regioni i sindaci dei comuni e i presidenti delle provincie nonche' i ministri dell'interno, del territorio, dell'economia e delle finanze e il ministero dell'ambiente e del territorio hanno l'obbligo di emanare gli atti richiesti con la presente azione
- H- dalla mancata emanazione degli atti richiesti deriva una lesione concreta, diretta ed attuale degli interessi dei residenti e proprietari negli e degli immobili delle localita' in epigrafe iscritti (ma anche di quelli non iscritti) alla associazione codacons e al codacons stesso e ai suoi fini statutari e in particolare la lesione del bene ambiente, del patrimonio paesaggistico e della pubblica e privata incolumita'
- I- nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma 1 dell'art.1 del d.lvo citato non sussiste alcun problema di risorse finanziarie poiche' l'azione tende a tutelare interessi e diritti primari esclusi dal vaglio di una valutazione economica mera, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti come detto della vita, della sicurezza, della salute insopprimibili e inviolabili, al pari dei sopracitati bene ambiente e pubblica e privata incolumita'
- J- si chiede che le PA intimate provvedano agli adempimenti di cui agli artt. 3 co.1 del d.lvo 198/09 e ss. e di cui all'art. 1 co.2 del d.lvo citato

ANCORA SULL'AMMISSIBILITA' E I PRESUPPOTI DEL RICORSO

- ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 198 del 20.12.09, recante *“Attuazione dell'art. 4 L. 4 marzo 2009 n.15 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”*, pubblicato su G.U. n. 303 del 31.12.09, *“al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio con le modalità stabilite dal presente decreto nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla*

mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato dalla legge o da un regolamento”.

- ai sensi del predetto art. 1 co IV, “...il ricorso può essere proposto anche da Associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori...” e pertanto la situazione giuridica rilevante nell’interesse diffuso, abilita all’azione tanto il singolo interessato quanto l’ente esponenziale;

- stabilisce l’art. 3 cit. D.Lgs.” *Il ricorrente notifica preventivamente una diffida all’amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida e’ notificata all’organo di vertice dell’amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si e’ verificata la violazione, l’omissione o il mancato adempimento di cui all’articolo 1, comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate all’autore della diffida. Le pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire a seguito di una diffida notificata ai sensi del presente comma.*

L’amministrazione o il concessionario destinatari della diffida, se ritengono che la violazione, l’omissione o il mancato adempimento sono imputabili altresì ad altre amministrazioni o concessionari, invitano il privato a notificare la diffida anche a questi ultimi”.

- ex art. 2, co III, L. n. 241/1990 e ss. modificazioni “...sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. **Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza”**

- Risultano pertanto rispettati i presupposti di cui al DLGVO 198 del 2009, nonché di quello di cui all’art. 3 cit. decreto in quanto le P.A. intime hanno ricevuto la diffida de qua, notificata in data 15 gennaio u.s., tra il 19 e il 25 gennaio 2010, e trascorso il termine di 90 giorni si ravvisa la persistenza della situazione denunciata, stante la considerazione che, anche a voler prescindere dalla ricorrenza di uno specifico termine di legge per l’adozione degli invocati provvedimenti, non v’è chi non veda come, l’adozione delle misure idonee a eliminare o perlomeno arginare il fenomeno legato al rischio

idrogeologico sorge per sua natura ogni qual volta si rinvenga, come nel caso di specie, una situazione di rischio di frane crolli e colamenti.

- per altro verso in tema di formazione del silenzio-rifiuto il Consiglio di Stato (sent. 2318 del 2007, Sez. VI), che "ove non esista una specifica norma di legge che preveda l'obbligo della p.a. di provvedere, per ritenere comunque sussistente tale obbligo bisogna operare una distinzione tra istanze volte ad ottenere rispettivamente: a) atti di contenuto favorevole in quanto ampliano la sfera giuridica del richiedente; b) il riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati; c) atti diretti a produrre effetti sfavorevoli nei confronti di terzi, dall'adozione dei quali il richiedente possa trarre indirettamente vantaggi (c.d. interessi strumentali).

Il criterio distintivo tra istanza - idonea a radicare il dovere di provvedere - e mero esposto deve essere ravvisato nell'esistenza in capo al privato di uno specifico e rilevante interesse che valga a differenziare la sua posizione da quella della collettività; occorre, in altri termini, che il comportamento omissivo dell'amministrazione sia stigmatizzato da un soggetto qualificato, in quanto titolare di una situazione di specifico e rilevante interesse che lo differenzia da quello generalizzato di per sé non immediatamente tutelabile.

L'obbligo di provvedere della p.a., e il conseguente inadempimento in caso di inerzia della stessa, sussiste anche nel caso in cui l'istanza sia volta a ottenere un provvedimento sfavorevole (repressivo, inibitorio, sanzionatorio) nei confronti dei terzi, sempre che in capo all'istante sia ravvisabile uno specifico e rilevante interesse che valga a differenziare la sua posizione da quella generalizzata della collettività: e ciò anche nei casi in cui tale obbligo (di provvedere) non sia normativamente sancito, ma vi siano ragioni di giustizia ed equità che impongono l'adozione di un provvedimento in ossequio al dovere di correttezza e buona fede (art. 97 cost.)".

FATTO

In data **5-12 ottobre 2009**, il Codacons, a seguito di numerosissime segnalazioni da parte di consumatori e utenti di propri iscritti nelle località meglio sotto specificate con comunicazione inviata al Capo Dipartimento della Protezione Civile, segnalava località con emergenze legate al c.d. rischio idrogeologico di frane e crolli, segnatamente VALLONE SAN ROCCO A ROCCARASO ABRUZZO, COLLINA DI ACIC ASTELLO CATANIA, COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO ISERNIA, COMUNE DI ERICE TRAPANI, COMUNE DI GAVAZZANA ALESSANDRIA, COMUNE DI MANDATORICCIO COSENZA, COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE BENEVENTO, LOCALITA' CAPO NOLI SAVONA, COMUNI DELL'

OLTRE PO' PAVESE (QUALI: BRONI, CIGOGNOLA, PIETRA DE GIORGI, STRADELLA, CASTANA e altri), specificatamente:

- **Catania**: strada che collega Acitrezza ad Acicatena, collina di Acicastello. Il 23 settembre è stata chiusa con ordinanza del sindaco di Acicastello, la via Vampolieri per il rischio crollo di un costone. Per l'esattezza la strada è quella che collega Acitrezza con Acicatena e che passa dal Cimitero di Acicastello;
- **Vallone San Rocco** (Roccaraso - AQ) denominata palazzina Edilmonte. Nonostante il Consiglio di Stato sulla base di una perizia del Dipartimento della Protezione civile del 29 maggio del 2002, parli chiaramente di "non completa sicurezza" e dell' "esistenza di un'attuale situazione di pericolo", con conseguente danno ambientale, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali continua a negare (dal 2007) ogni irregolarità e danno.
- Comune di **Fossa** - L'Aquila: stanziati 650.000 euro per intervento di consolidamento del versante Sud-Ovest dell'abitato di Fossa (Aq);
- Comune di **Civitanova del Sannio** - Isernia: stanziati 951.596 euro per intervento di sistemazione geotecnica delle aree in frana in località "Fonte la Pietra" e "Cimitero";
- Comune di **Erice** - Trapani: stanziati 179.000 euro per interventi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità per l'eliminazione del dissesto in località Locosecco - Bonagia;
- Comune di **Gavazzana** - Alessandria: stanziati 300.000 euro per intervento di consolidamento dei processi di instabilizzazione relativi al versante Sud-Ovest del concentrico;
- Comune di **Mandatoriccio** - Cosenza: stanziati 500.000 euro per intervento di consolidamento, sistemazione e messa in sicurezza del versante "Torno" su area "R4" nel centro abitato di "Mandatoriccio" (CS)
- Comune di **San Lorenzo Maggiore** - Benevento: stanziati 461.447 euro per intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica della Contrada Fezzillo ed ex mattatoio - I lotto;
- Provincia di **Savona** (località Capo Noli): stanziati 500.000 euro per intervento di messa in sicurezza della parete in frana in località Capo Noli ex strada statale 1 Aurelia - III fase;
- Comuni dell'**OltrePo' Pavese** (tra i quali: Broni, Cigognola, Pietra de Giorgi, Stradella, Castana, etc...): si sono verificati 420 episodi di frane e molti abitanti di queste zone sono ancora sprovvisti di abitazioni;

In data 20 ottobre 2009 il Capo del Dipartimento della Protezione civile, facendo seguito alle predette segnalazioni in ordine alle sopra accennate emergenze idrogeologiche, ha invitato a *“verificare quanto segnalato nella suddetta nota ed espletare il relativo seguito di competenza informando questo dipartimento sullo stato dei luoghi e sulle eventuali misure adottate a riguardo”* le Amministrazioni qui di seguito indicate: Regione Abruzzo, Comune di **Roccaraso (AQ)**, Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di **Noli (SV)**, Anas- Compartimento di Genova, Regione Molise, Comune di **Civitanova del Sannio (IS)**, Regione Sicilia, Regione Sicilia – Dipartimento della Protezione Civile Servizio Provinciale di Trapani, Comune di **Erice (TP)**, Regione Sicilia –Dipartimento della Protezione Civile Servizio Provinciale di Catania, Comune di **Aci Castello (CT)**, Regione Calabria, Comune di **Mandatoriccio (CS)**, Regione Campania, Comune di **San Lorenzo Maggiore (BN)**, Regione Piemonte, Comune di **Gavazzana (AL)**;

Le Amministrazioni tutte in indirizzo, ciascuna per la propria competenza, avevano, ed hanno tutt'ora, il dovere di adottare tutti quei provvedimenti amministrativi tesi ad eliminare, scongiurare e/o comunque ridurre a condizione di normale tollerabilità il pericolo concreto su interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei (nel caso di specie il diritto alla incolumità pubblica e privata) degli abitanti le località rientranti in situazioni di rischio idrogeologico (circostanze note e conosciute, come risulta ictu oculi dai rilievi dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, oltre che dalle segnalazioni giunte alla scrivente Associazione) conformemente ai poteri e alla disciplina vigente in materia;

I recenti accadimenti – si v. la tragedia di Ventotene – impongono l'adozione delle idonee e necessarie misure volte a prevenire (evitabili) il ripetersi di ulteriori drammatici eventi, legati ad un omesso controllo e prevenzione riguardo alla sicurezza imprescindibilmente connessa, nella specie, ad una corretta valutazione dei rischi idrogeologici del territorio sul quale sono costruiti edifici ed infrastrutture, che non solo vieta il rilascio di nulla osta e/o permessi, o deroghe alcune al PRG, ma che impone – se mai concesse o rilasciate – interventi d'urgenza per evitare che, ad esempio, un semplice temporale possa provocare danni che, si ripete, possono, se tempestivamente, essere evitati o perlomeno contenuti;

I proprietari degli immobili delle zone de quibus stanno sopportando ingenti costi visti i continui problemi quali, a mero titolo semplificativo, di c.d. cedimento delle proprie unità immobiliari, con tutte le conseguenze in ordine agli oneri di carattere economico del caso considerato il costo per l'attività di straordinaria manutenzione nonché del deprezzamento degli immobili stessi ma, peggio ancora, la collettività stessa è esposta a molto più che a

delle conseguenze patrimoniali mere, quanto, molto più direttamente al pericolo riguardante propria personale incolumità, con altrettanto immaginabili conseguenze.

Pertanto il Codacons inviava rituale diffida ai sensi dell'art. 2 e ss. l. n.241/1990 et artt. 1 e 3 d.lgs. n. 198/09 da intendersi anche ai fini della formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 21 bis l. tar, affinché ognuna per la sua competenza ciascuna Amministrazione provvedesse ad adottare le necessarie e improrogabili misure per scongiurare l'imminente pericolo riguardante migliaia di persone sparse su tutto il territorio della Repubblica.

Di tutta risposta in data 21 gennaio il Comune di Mandatoriccio rilevava la genericità della richiesta (sic!) tuttavia informava di aver comunque posto in essere quanto in suo potere. La Provincia di Trapani in data 2 marzo rilevava che per il Comune di Erice erano stati stanziati 179.000 euro per interventi di salvaguardi "rimpallando" la responsabilità in buona sostanza al Comune di Erice, e asserendo che l'intervento in questione sia in fase di realizzazione essendo i lavori in corso di affidamento (senza specificare o allegare oltre). La regione Basilicata rilevava in data 18 marzo di aver svolto tutte le attività previste per l'attuazione del progetto ex ordinanza ministero interno 3134 del 10 maggio 2001, "rimpallando" (peraltro senza inoltrare la diffida come richiesto ex art. 3 dlgsvo 198 del 2009) la competenza verso i singoli centri funzionali. La regione Piemonte il 24 marzo rilevava che il Comune di Gavazzana è interessato da un movimento franoso e che pertanto era stato erogato un contributo di 250.000 euro per realizzare interventi diretti al superamento della criticità segnalata con termine non perentorio sino al 31.12.2010. In data 29 marzo il Ministero dell'Ambiente comunicava di aver disposto opportune verifiche nell'ambito delle proprie competenze per l'attività di programmazione in materia di dissesto idrogeologico.

Da ultimo il Dipartimento della Protezione civile invocava, semplicemente, l'inapplicabilità del dlgsvo 198 del 2009 ex art. 1 comma 1 ter, asserendo nel merito che non essendoci la dichiarazione dello stato di emergenza ex l. 225 del 1992, il Dipartimento svolge funzioni di indirizzo e coordinamento atteso che gli interventi diretti ad impedire il verificarsi di eventi potenzialmente dannosi spettano agli enti territoriali (dichiarandosi incompetente).

Tuttavia si rileva che per il Comune di Acicastello è acclarato il rischio idrogeologico specie nella località Vampolieri: infatti la regione Sicilia in buona sostanza riconosce i rischi senza specificare esattamente le cause.(ex comunicazione protocollo numero 6291 "per far fronte alla sistemazione e alla salvaguardia della zona a seguito di dissesti manifestatisi è stata emanata ordinanza ministeriale 2621 dell'1 luglio 1997. E con

decreto P.C.M. n. 438 del 10 marzo 1999, il soggetto attuatore dei lavori è stato identificato nella figura del Prefetto di Catania, che ha identificato nell'ufficio genio civile di catania l'organo competente per l'esecuzione degli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'area. Appare evidente che gli studi, le indagini preliminari ed il monitoraggio strumentale, progettato dalla soc. enel-hydro incaricata dal soggetto attuatore, delle aree potenzialmente a rischio individuate costituiranno, insieme ai **REALIZZANDI (maiuscolo nostro)**, a cura del genio civile di catania, **INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA A CARETTERE TORRENTIZIO PRESENTI, UN PRIMO PASSO VERSO LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO PRESENTE NELLA SUDETTA AREA (maiuscolo nostro)**. Nelle more del completamento degli studi e degli interventi di mitigazione del rischio è necessario monitorare costantemente la zona, soprattutto durante le fasi di criticità metereologica e a seguito dei bollettini emessi dal dip. Naz. Protez. Civile e dell'avviso di rischio idrogeologico emesso dal d.r.p.c. secondo quanto previsto dai piani comunali di protezione civile".

Nel PAI dei bacini compresi tra il fiume alcantra e il fiume simeto (dove è ricompreso vampolieri) sono classificate aree a rischio R4 e R3, per cui vige il divieto di nuove costruzioni.

In buona sostanza le stesse amministrazioni (provincia di savona, mandatoriccio, regione abruzzo, comune di erice) riconoscono situazioni di pericolo (anche attraverso l'indicazione delle somme stanziare / spese per ridurre il fenomeno; e si veda documentazione in atti) senza che vengano però adottati le necessarie misure per eliminare o anche solo ridurre i pericoli conseguenti.

Il Comune di Mandatoriccio località Tormo risulta classificata come zona a rischio R4.

E' stato realizzato un intervento parzialmente finanziato (500mila euro) ma lo stesso Comune chiede ulteriori 1milione 300mila euro, per poter completare l'esecuzione delle opere.

Per la Provincia di Savona (segnatamente: comune noli s.p. 1 aurelia consolidamento parete frana km 581+100) ha eseguito interventi per la messa in sicurezza, ma – il termine del dicembre 2009 – per il completamento dei lavori ed è tutt'oggi ignoto se è stato completato o meno.

E' di solare evidenza che nel caso di specie attesi i contraddittori e inconferenti riscontri delle p.a. – che non hanno provveduto in modo soddisfacente ad adottare misure idonee a

arginare le situazioni di rischio e pericolo – persiste pressoché' totalmente la situazione denunciata di cui alla diffida del 15 gennaio 2010.

DIRITTO

LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DLGVO 198 DEL 2009, NELLA PARTE IN CUI LE P.A. RESISTENTI NON HANNO PROVVEDUTO ALL'EMANAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI OBBLIGATORI PRIVI DI CARATTERE NORMATIVO RIENTRANTI NEI LORO DOVERI ISTITUZIONALI VOLTI A PREVENIRE ARGINARE E CONTRASTARE I FENOMENI LEGATI AL C.D. RISCHIO IDROGEOLOGICO.

La questione oggi posta all'attenzione del Giudicante riveste il carattere, delicatissimo, della sicurezza e dell'incolumità di migliaia di persone.

E, pertanto, è in re ipsa dimostrata la circostanza che, stante la diffida notificata in data 15 gennaio, e anche dalla quale far decorrere il termine per l'adempimento dell'obbligo verso le PA, essendo ultroneo ricordare che, trattandosi di richiesta attinente al bene della vita della salute e dell'ambiente, l'intervento e l'adozione delle misure e provvedimenti delle PA oggi resistenti sorga nel momento in cui vi è rischio per gli ora richiamati beni costituzionalmente garantiti.

E ricorre la competenza, ciascuna per la propria sfera, delle PA resistenti ad adottare ogni idoneo provvedimento a ciò teso.

Per quel che concerne i Comuni le Province e le Regioni delle località di cui alla presente diffida sussiste piena competenza ex L.142/90, L.59 e 127 del 1997, D.Lgs. n. 112/1998, D.Lgs. n. 267 del 2000 -Testo Unico degli Enti Locali- e L. Cost. 3/2001. Per i Ministeri intimati affinché adottino quanto discendente dai propri Dicasteri, ciascuno per le proprie funzioni e competenze ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300 (in Suppl. ordinario n. 163 alla Gazz. Uff., 30 agosto, n. 203). - Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per la competenza in materia del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ancora delle Regioni in genere, e della Regione Basilicata in particolare si vedano: D.lg.vo 112/98 ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. 11 giugno 1998 n. 180, come convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998 n. 267, l'Ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001 del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile e con l'accordo stipulato tra Governo e Regioni in data 24 maggio 2001, il comma 4 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 112/1998, a comunicazione del 2 maggio 2001 protocollo n. 1567/A3PC/A3AMB del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle

Province Autonome, nota 24732/7101 del 13 giugno 2001 il Presidente della Regione Basilicata, verbale del Comitato Tecnico di cui alla Legge 267/98, della seduta del 15 gennaio 2002, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, emanata ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della L. 401/01, R.D. 523/1904 e dal R.D. 2669/1937, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, emanata ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della L. 401/01, successivamente modificata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005, l'Ordinanza n. 3134/2001 e dall'Ordinanza n. 3260/2002.

Nel caso di specie avuto riguardo alla competenza delle P.A. di cui al presente ricorso si invoca l'intervento dei Comuni e delle Regioni ai sensi e per gli effetti ex L.142/90, L.59 e 127 del 1997 -leggi Bassanini -, D.Lgs. n. 112/1998, D.Lgs. n. 267 del 2000 -Testo Unico degli Enti Locali- e L. Cost. 3/2001, conformemente al riordino e alla razionalizzazione secondo il principio di sussidiarietà, per cui l'assunzione dei vari compiti parte dal basso, dal livello più vicino alla comunità locale (l'art.3, 5° comma, del T.U. degli Enti locali stabilisce che *"I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*).

Per quel che concerne il Ministero dell'Interno di quello dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300 (in Suppl. ordinario n. 163 alla Gazz. Uff., 30 agosto, n. 203). - Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, rispettivamente il primo esercita il controllo sugli organi degli Enti locali predisponendo nella propria attività di controllo non solo gli interventi necessari ma anche, tra le altre cose, gli atti finalizzati allo scioglimento, di rimozione o di sospensione degli amministratori locali, nei casi previsti dalla legge, in piena attuazione del riconoscimento costituzionale della primarietà dei Comuni e degli altri Enti locali nell'assunzione e nello svolgimento delle funzioni amministrative anche auto-disciplinate e la centralità della disciplina statale delle funzioni fondamentali degli Enti locali (articolo 117, comma 2, lettera p) come punto di garanzia e di equilibrio del sistema, nei confronti della legislazione statale e regionale di settore, che deve riguardare anche le Regioni a statuto speciale, e ai sensi dell'art. 6 lett. d) DPR 7 settembre 2001, n. 398 (in Gazz. Uff., 6 novembre, n. 258) - Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero

dell'interno, persegue le politiche ed ordinanze di protezione civile (segnatamente il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le predette funzioni e i compiti spettanti al Ministero) mentre il secondo, nell'ambito delle proprie funzioni inserisce e controlla che i capitoli di spesa introdotti nella manovra finanziaria vengano effettivamente utilizzati dalle Amministrazioni competenti – nel caso di specie destinatari di fondi per fronteggiare il c.d. rischio idrogeologico.

Nel richiamare il medesimo D.Lgvo riguardo alla competenza degli altri Ministeri in indirizzo e ad adottare, pertanto gli atti e provvedimenti di competenza di cui al presente ricorso, la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è proprio quella di adottare, nel rispetto dei principi di promozione di politiche nazionali di sviluppo durevole e sostenibile, tutti quegli atti a difesa dell'assetto del territorio nel rispetto dei valori naturali e ambientali anche attraverso l'ausilio dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Come già accennato il D.lg.vo 112/98 ha assegnato alle regioni la funzione di predisporre il programma di previsione e prevenzione dei rischi ed al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei suddetti programmi. Inoltre il programma nazionale di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. 11 giugno 1998 n. 180, come convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998 n. 267, **ha previsto la realizzazione del sistema dei Centri Funzionali per la condivisione e messa in rete delle osservazioni idro-meteo-pluviometriche prodotte dalle reti regionali di monitoraggio**, dichiarata di straordinaria necessità ed urgenza dall'Ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001 del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile e con l'accordo stipulato tra Governo e Regioni in data 24 maggio 2001, sono stati trasferiti - ai sensi del comma 4 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 112/1998 - alle Regioni presso le quali hanno sede gli Uffici compartimentali, le strutture periferiche del Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, per essere incorporati nelle strutture operative regionali per l'esercizio delle funzioni già svolte presso il predetto Servizio. **Tale accordo ha trasferito alle Regioni territorialmente competenti, tra l'altro, le stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento manuale, automatico ed in telemisura dei parametri idrometeopluviometrici**, comprensive dei collegamenti in ponte radio e relative frequenze, di cui all'allegato C3 dell'accordo stesso. La comunicazione del 2 maggio 2001 protocollo n. 1567/A3PC/A3AMB del Presidente della Conferenza dei Presidenti

delle Regioni e delle Province Autonome ha espresso il consenso della Conferenza stessa a che **la Regione Basilicata curi per conto delle Regioni la realizzazione del sistema dei Centri Funzionali**. La citata Ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001 del Ministro dell'Interno Delegato per il coordinamento della protezione civile ha disposto che **il soggetto attuatore per la realizzazione dei Centri Funzionali di cui al Programma di Potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico è la Regione Basilicata** e le modalità di attuazione, integrazione ed interconnessione degli interventi per la realizzazione dei Centri Funzionali sono definite, sulla base di apposite convenzioni sottoscritte tra le Regioni, il Dipartimento della Protezione Civile, il Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali e la Regione Basilicata. Con nota 24732/7101 del 13 giugno 2001 il Presidente della Regione Basilicata ha attivato la fase di interlocuzione tecnico istituzionale con le Regioni e le Province Autonome per la predisposizione delle schede tecniche monografiche al fine di definire per ciascun Centro Funzionale, i fabbisogni di risorse umane, di formazione del personale, di hardware e software e l'indicazione della struttura regionale ospitante il Centro Funzionale e con verbale del Comitato Tecnico di cui alla Legge 267/98, della seduta del 15 gennaio 2002, **è stato approvato il progetto definitivo dei Centri Funzionali, ed è stato disposto il trasferimento delle risorse alla Regione Basilicata**. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002 è stato sostituito il comma 2 dell'art 2 della citata ordinanza n. 3134/01, come segue: **"le modalità di attuazione, integrazione e interconnessione degli interventi di cui al comma precedente, sono definite sulla base di apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente della Regione Basilicata, dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dal Dipartimento di Protezione Civile"** e a direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, emanata ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della L. 401/01, **"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale dei sistemi di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini della Protezione Civile"** **definisce gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito, statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile**. Detta direttiva prevede oltre all'attivazione della rete di Centri Funzionali destinati a fornire il supporto alla decisione nella gestione del rischio idrogeologico ed idraulico anche l'attuazione del presidio territoriale idraulico comprensivo del servizio di piena e di pronto intervento idraulico come disciplinati dal R.D. 523/1904 e dal R.D. 2669/1937 nonché le attività di regolazione dei deflussi; fra i compiti dei Centri Funzionali

richiamati negli indirizzi operativi di cui sopra vi è quello di far confluire, concentrare e integrare tra loro: i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteo-idropluviometriche, dalla rete radar meteorologica nazionale, dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l'osservazione della terra. Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, emanata ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della L. 401/01, successivamente modificata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005, vengono individuati gli **indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile**. Detta Direttiva prevede che la gestione del sistema di allerta nazionale è **assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile, dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché dalle strutture regionali chiamate a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete, così come stabilito dall'Ordinanza n. 3134/2001 e dall'Ordinanza n. 3260/2002.**

Da ultimo si rileva proprio alla luce del DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010, n. 49 (in G.U. n. 77 del 2 aprile 2010) recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*", ha recentemente apportato integrazioni alla precedente disciplina in materia prevedendo un articolato sistema per la misurazione e la prevenzione del rischio di alluvioni, inscindibilmente legato con quello di cui all'odierno ricorso, a maggior ragione, appare necessario adottare tutte quelle misure idonee a scongiurare i predetti fenomeni.

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 COMMA 1 TER DLGVO 198 DEL 2009, NELLA PARTE IN CUI INCLUDE DAL SUO AMBITO DI APPLICAZIONE LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, SEGNOTAMENTE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 76, 97 e 113 COST.

La scrivente difesa non può non rilevare che, leggendo il testo e la disciplina introdotta con il DLGVO 198 del 2009, sembra esserci un filo conduttore sotteso alla ratio del provvedimento: ovvero quello della sua parziale (o meglio: incompleta) (in)applicabilità in concreto.

Non solo per l'aver rinviato, praticamente a data indefinita, la determinazione delle "carte di servizio" (perlomeno in alcuni casi già presenti) a successivi provvedimenti adottati di

concerto tra più ministeri ma, per l'averne, di fatto, escluso, dal novero delle PA suscettibili di controllo nell'efficienza del proprio operato proprio la Protezione civile, dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora: stante, il rapporto pressoché viscerale tra il Governo e la Protezione Civile, in realtà questa ha compiti rientranti in quel servizio di previsione e prevenzione teso a contrastare il fenomeno legato al rischio idrogeologico (come stabilito dall'art. 3 Legge - 24/02/1992 , n. 225 (pubblicata su Gazzetta Uff. 17/03/1992 , n.64) e sssmmii, nell'elencare le attività e i compiti dell'Ente, è espressamente statuito che *"1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.*

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio."

D'altra parte non costituisce mistero, purtroppo – e senza allusione alcuna – che oramai la Protezione Civile sia stata oberata di lavoro esorbitante i predetti fini e attività e consistente nell'organizzazione di c.d. "grandi eventi" quali gare ciclistiche, regate, mondiali di nuoto, beatificazioni, visite pastorali, convegni eucaristici, vertici politici e militari, pellegrinaggi.

E solo 31 milioni del bilancio dell'Ente vengono destinati all'attività propria istituzionale di "previsione e prevenzione": pur contando 800 dipendenti, 1 milione e 300 mila volontari, un bilancio pari a 2 miliardi e 72 milioni di cui 1,2 miliardi destinati ai mutui accesi per lavori di ricostruzione (da Repubblica del 14 marzo 2010).

Nel dettaglio per le predetta attività – definita c.d. grandi eventi – sono stati stanziati 800mila euro nel 2008 per gli spostamenti del Papa; 71 milioni di euro per l'organizzazione dei mondiali di ciclismo di Varese; 60 per i mondiali di nuoto a Roma; 3 milioni per i congressi eucaristici di Bari (2005) e Ancona (200mila euro per il 2011); 5 milioni di telecomunicazioni (si omette di elencarli tutti ma andiamo nell'ordine di 40 grandi eventi da quando nel 2001 si è provveduto a farne un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; e ancora evitando ogni commento e illazione sulle indagini delle Procure di Roma Firenze e Perugia; e senza contare i c.d. compensi extra per il personale e consistenti in emolumenti episodici per l'attività svolta, ovvero un'indennità in percentuale sul trattamento economico complessivo in godimento).

Risulta evidente, pertanto, che a fronte del bilancio dell'Ente, solo una minima e quasi impercettibile parte viene destinata alla attività propria istituzionale, mentre, come risulta dagli atti di cui è causa, diversi Comuni reclamano la mancanza di fondi per poter intervenire compiutamente e evitare il ripetersi di altri tragici eventi.

Risulta evidente che, escludere dall'ambito di applicazione del DLGVO 198 del 2009 proprio la Presidenza del Consiglio, sia un'azione tesa a sottrarre un legittimo controllo da parte del cittadino e dell'associazione dei consumatori del caso che non potrebbero ricorrere agli strumenti per ripristinare il corretto svolgimento della funzione e del "servizio" erogato dalla Protezione civile, in spregio dell'art. 97 Cost. e proprio in contrasto con il dlgvo 198!

Pertanto si chiede a Codesto Tribunale Amministrativo nel disapplicare in parte qua l'art. 1 comma 1 ter dlgvo 198 del 2009 nella parte in cui include la Protezione Civile come autorità del Dipartimento della Presidenza del Consiglio tra quelle escluse dal suo ambito di applicazione di voler rimettere innanzi alla Corte Costituzionale ove ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' **1 comma 1 ter** decreto legislativo 198 del 2009 **per violazione degli'artt. 3, 76, 97 e 113 Costituzione.**

Si osserva, infatti, che la ratio dell'art. 1 comma 1 ter, esclude dall'ambito di applicazione del decreto quelle Istituzioni che, aventi funzioni precipue ed essendo sganciate da qualsiasi parzialità nell'esercizio delle proprie funzioni, non potrebbero, nemmeno in astratto, essere soggette al controllo di cui al dlgvo 198 (pensiamo ai Giudici o al Presidente della Repubblica o all'AGCM) e, d'altra parte, non v'è chi non veda come il comma 1 ter dell'art. cit. decreto, nella prima parte del periodo, rappresenti una tautologica elencazione di soggetti che – ex ante ed ex post – non possono che mantenere

la propria autonomia e indipendenza per l'esercizio delle proprie funzioni – aventi se non di riflesso natura amministrativa –, laddove la Presidenza del Consiglio rappresenta l'organo di vertice delle forze di Governo che, atteso un possibile uso distorto del ricorso a deleghe e decreti straordinari, è di fatto sottratto ad ogni possibile forma di controllo pur esplicando funzioni e attività assoggettabili alla tutela di cui al dlgs 198 del 2009.

Appare evidente oltre all'irragionevolezza e l'illegittimità dell'inclusione della Presidenza del Consiglio, la violazione dell'art. 76 Costituzione per eccesso di delega dell'art. 4 L. 15 del 2009 recante "*Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti*", e, come rilevato dallo stesso Consiglio di Stato (v. parere n. 1943/09 - ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - Schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici) riguardo alla legittimazione passiva, specificava di fare riferimento diretto all'Autorità indipendenti ("*Sempre con riferimento alla legittimazione passiva, e in questo stesso comma o in un ulteriore comma, occorrerebbe esplicitare la esclusione della legittimazione passiva per le cc.dd. "Autorità indipendenti": si noterà infatti che la previsione per ragioni sistematiche è stata tolta dal comma 1.*

Peraltro, la rilevanza della disposizione meriterebbe una formulazione più esplicita del criterio di delega che allo stato, pur non escludendo la correttezza della linea interpretativa seguita nello schema trasmesso, non appare particolarmente perspicuo. Esso letteralmente si limita a salvaguardare le competenze funzionali di tali soggetti e potrebbe darsene una lettura riduttiva tanto più a fronte della generale previsione della proponibilità dell'azione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e per "l'omesso esercizio di poteri di vigilanza, controllo e sanzionatori" (tra cui si annoverano alcuni dei poteri più significativi delle Autorità indipendenti)"), proprio perché le Autorità Indipendenti non hanno compiti di amministrazione attiva, non essendo titolari di interessi pubblici per cui nell'esercizio delle loro funzioni non devono operare alcuna valutazione comparativa tra interessi primari e interessi secondari, ma solo vigilare sul rispetto delle regole relative al proprio settore.

Si rileva, infine, che anche laddove l'ill.mo Collegio dovesse ritenere inapplicabile alla Protezione civile il DLGVO 198 del 2009, rimarrebbe in capo alle altre PA

impregiudicato il dovere di disporre ciascuna per la propria competenza, in ordine a quanto richiesto.

PQM

Previa affissione della notizia del ricorso sul sito istituzionale delle amministrazioni intimata stante la notificazione in comunicazione oggi effettuata al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ex art. 1 co 2 Dlgo 198 del 2009 nonché previa fissazione d'ufficio dell'udienza di discussione, in una data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso, al fine di consentire ai soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente di poter intervenire nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso, ai sensi dell'art. 1 co 3 dlgo 198 del 2009, richiedendo sin da ora al Giudicante qualora ritenesse le violazioni o le omissioni ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati, ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 1 co 5 dlgo 198 del 2009,

SI CHIEDE

Che l'Ill.mo Tar dito, valutata l'ammissibilità dell'azione, accertata l'omessa emanazione da parte delle amministrazioni resistenti degli atti di cui all'articolo 1, comma 1 dlgo 198 del 2009, **in accoglimento del presente ricorso**, previa remissione al Giudice delle Leggi, ove ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. dell' **1 comma 1 ter** decreto legislativo 198 del 2009 **per violazione degli'artt. 3, 76, 97 e 113 Costituzione** nella parte in cui esclude la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'ambito di applicazione del DLGVO 198 del 2009, **voglia ordinare** ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 198/09, in via principale al Capo Dipartimento p.t. della Protezione Civile ex l. n. 225 del 1992, in via subordinata agli altri Enti intimati, segnatamente al Presidente p.t. della Regione Basilicata e ai Presidenti p.t. delle Regioni, ai Sindaci p.t. dei Comuni, ai Presidenti delle Province p.t. delle località di cui in indirizzo e ai Ministri p.t., ciascuno per la propria competenza, **l'adozione di quegli atti amministrativi di carattere generale ed obbligatori e non aventi carattere normativo, di cui alle disposizioni tutte sopra richiamate, idonei a rimuovere nonché a predisporre tutti gli interventi all'uopo necessari e/o comunque riportare in termini di normale tollerabilità l'emergenza legata al rischio idrogeologico nelle località di cui in narrativa, ivi compresi gli ordini di bonifica, lo stanziamento di fondi al fine di bonificare e/o l'impiego dei fondi già stanziati, e di ogni altro atto necessario, dando notizia della sentenza che**

definerà il giudizio nelle modalita' previste per il ricorso dall'articolo 1, comma 2 dlgsvo 198 del 2009.

Roma, 12/01/2011

~~Avv. Prof. Carlo Rienzi~~

Avv. ~~Gino~~ Giuliano

PROCURA AD LITEM

Il sottoscritto avv. Giuseppe Ursini - C.F. RSNP49A29H7981, n.q. di legale rappresentante del Codacons - C.F. 97102780588, delega a rappresentarlo e a difendere nel presente giudizio anche disgiuntamente in primo ed in secondo grado sia di merito che cautelare ed in fase di opposizione ed esecuzione l'avv. prof. Carlo Rienzi - C.F. RNZCRL46R08H703I, con studio in Roma in V.le delle Milizie n. 9, 00192 - l'avv. Gino Giuliano - C.F. GLNGNI65A02D636M, conferendogli tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di firmare il seguente atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, appello in sede cautelare e di merito, conciliare, incassare, quietanzare e transigere, formulare nuove domande rinunciare agli atti del giudizio, intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, designare e delegare altri difensori, chiamare terzi in causa, ed **elegge domicilio presso la sede dell'Ufficio legale nazionale del Codacons, in Roma, Viale Mazzini, 73.**

F.TO

Avv/ Giuseppe Ursini - n.q.

È VERA LA FIRMA

~~Avv. prof. Carlo Rienzi~~

Avv. ~~Gino~~ Giuliano

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Prof. Carlo Rienzi, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 162 del 2004, rilasciata l'11/3/2004, previa iscrizione ai nn. 6406, 6407, 6408, 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433 e 6434 del mio registro cronologico, ho notificato per conto del Codacons e della Sig.ra Ansolini copia autentica e conforme dell'antescritta diffida a:

1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE- Ufficio I- Previsione, Valutazione, Prevenzione e Mitigazione dei rischi naturali, in persona del Capo del Dipartimento p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, 00186, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n76399975392-7 (n. cron 6406) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

2) MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t. elettivamente per legge domiciliato presso l'avvocatura generale dello stato in roma alla via dei portoghesi n. 12, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975391-6 (n. cron 6407) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Prof. Carlo Rienzi

3) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA in persona del Ministro p.t. elettivamente per legge domiciliato presso l'avvocatura generale dello stato in roma alla via dei portoghesi n. 12, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975390-5 (n. cron 6408) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

4) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del Ministro p.t. elettivamente per legge domiciliato presso l'avvocatura generale dello stato in roma alla via dei portoghesi n. 12, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.76399975389-3 (n. cron 6409) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Prof. Carlo Rienzi

5) MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE in persona del Ministro p.t. elettivamente per legge domiciliato presso l'avvocatura generale dello stato in roma alla via dei portoghesi n. 12, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975397-3 (n. cron 6410) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Prof. Carlo Rienzi

6) REGIONE ABRUZZO, Direzione OO.PP., Infrastrutture e Servizi- Edilizia Residenziale -Aree Urbane- Ciclo idrico integrato –Reti tecnologiche –Protezione civile, in persona del suo Presidente p.t., con sede in Portici S. Benardino, 25, 67100, L'Aquila, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975396-2 (n. cron 6411) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

7) COMUNE DI ROCCARASO (AQ), in persona del Sindaco p.t., con sede in Via C. Mori, 67037 Roccaraso, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975395-1 (n. cron 6412) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Prof. Carlo Rienzi

8) REGIONE LIGURIA, Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile e Turismo, Settore Protezione Civile ed Emergenza, in persona del Presidente p.t., con sede in Viale Brigate Partigiane, 2, 16100 Genova, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975394-0 (n. cron 6413) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

9) **PROVINCIA DI SAVONA**, in persona del Presidente p.t., con sede in Via Sormano 12, 17100 Savona, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975393-9 (n. cron 6414) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

~~Avv. Prof. Carlo Rienzi~~



10) **COMUNE DI NOLI (SV)**, in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Milite Ignoto 6, 1706 Noli, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975398-4 (n. cron 6415) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Prof. Carlo Rienzi

11) **REGIONE BASILICATA**, in persona del Presidente p.t. Vico Verrastro, 4 85021 Avigliano (Basilicata) ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975408-5 (n. cron 6416) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

12) **REGIONE MOLISE**, Servizio Protezione Civile, in persona del Presidente p.t., con sede in Via S. Antonio abate 236, 86100 Campobasso, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975407-4 (n. cron 6417) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Prof. Carlo Rienzi

13) COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO (IS), in persona del Sindaco p.t., con sede in Corso A. Cardelli 12, 86094 Civitanova Del Sannio, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975406-3 (n. cron 6418) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Prof. Carlo Rienzi

14) REGIONE SICILIA, Dipartimento della Protezione Civile, in persona del Presidente p.t., con sede in Via G. Abela 5, 90100 Palermo, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975405-2 (n. cron 6419) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Prof. Carlo Rienzi

15) REGIONE SICILIA, Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Provinciale di Trapani, in persona del Presidente p.t., con sede in Via Trentanove Quartieri Portici, 39, 91100 Trapani, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975404-1 (n. cron 6420) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

16) **COMUNE DI ERICE (TP)** in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Umberto I, 91016 Erice, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975403-0 (n. cron 6421) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Prof. Carlo Rienzi

17) **REGIONE SICILIA**, Dipartimento della Protezione Civile Servizio Provinciale di Catania, in persona del Presidente p. t., con sede in Via G. D'Annunzio, 6/8, 95030 Sant'Agata Li Battiati, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975402-9 (n. cron 6422)spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

18) **COMUNE DI ACI CASTELLO (CT)** in persona del Sindaco p.t., con sede in Via Re Martino 214, 95021 Aci Castello, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975401-8 (n. cron 6423) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

19) REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante p.t., Via Crispi 33 – 88100 Catanzaro, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975400-6 (n. cron 6424) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

20) **COMUNE DI MANDATORICCIO (CS)** in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza del Popolo 1, 87060 Mandatoriccio, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975418-7 (n. cron 6425)spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

21) **REGIONE CAMPANIA**, Settore Programmazione Interventi di Protezione civile sul territorio, in persona del Presidente p.t., con sede in Centro Direzionale, Isola C/3, 80143 Napoli, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975417-6 (n. cron 6426) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

22) COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN) in persona del Sindaco p.t., con sede in Via S. Maria, 82034 San Lorenzo Maggiore, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975416-5 (n. cron 6427) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

23) REGIONE PIEMONTE, Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, in persona del Presidente p.t., con sede in Corso Bolzano 44, 10122 Torino, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975415-4 (n. cron 6428) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

24) COMUNE DI GAVAZZANA (AL) in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Don Carlo Sterpi 2, 15063 76399975414-3 (n. cron 6429) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

25) Provincia dell'Aquila in persona del Presidente p.t., via S. Agostino 7, 67100 Aquila, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975413-2 (n. cron 6430) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

26) **Provincia di Isernia** in persona del Presidente p.t., Via Giovanni Berta 1, 86170 Isernia, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975412-1 (n. cron 6431) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

27) **Provincia di Trapani** in persona del Presidente p.t., Via S. Francesco D'Assisi 45, 91100 Trapani, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975411-0 (n. cron 6432) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

28) **Provincia di Catania** in persona del Presidente p.t., Palazzo Minoriti Via Prefettura 14, 95124 Catania, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975410-9 (n. cron 6433) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

29) Provincia di Cosenza in persona del Presidente p.t., Piazza XV Marzo 5, 87100 Cosenza, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76399975409-6 (n. cron 6434) spedita dall'ufficio postale di Roma – Poste Business Roma 5, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi